

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 498)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1964
(V. Stampato n. 616)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MATTARELLA)**

**di concerto col Ministro dell'Interno
(RUMOR)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia
(BOSCO)**

**col Ministro delle Finanze
(MARTINELLI)**

**col Ministro dell'Industria e del Commercio
(TOGNI)**

**col Ministro del Commercio con l'Estero
(TRABUCCHI)**

**e col Ministro della Sanità
(JERVOLINO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 marzo 1964*

**Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione composta di quindici deputati e quindici senatori in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti, stabilendo norme adatte ad assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti.

Art. 2.

Il decreto dovrà tenere conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità economica europea (C.E.E.) e delle norme riguardanti l'attuazione della politica agricola comune, e stabilire:

1) le definizioni dei mosti, dei vini e degli aceti e dei sottoprodotti della vinificazione, in base a razionali criteri di enotecnica ed al significato consuetudinario di tali denominazioni, nonché le altre definizioni che si rendano utili per l'esatta delimitazione e comprensione delle sue norme;

2) la disciplina della preparazione e conservazione di detti prodotti e sottoprodotti, indicando le aggiunte ed i trattamenti consentiti, e fissando le modalità per indicare altri trattamenti ed aggiunte che potranno essere di volta in volta consentiti allorchè siano riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, e stabilendo che, nei casi in cui sia ammessa l'aggiunta di alcole, debba usarsi esclusivamente alcole proveniente da vino o da materie vinose, tranne, e limitatamente ad un periodo di anni due a decorrere

dalla entrata in vigore della legge delegata, che per il vermouth ed altri vini aromatizzati, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, nonchè per i vini speciali destinati all'esportazione;

3) le cautele da osservarsi per impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di vigilanza e la determinazione annuale dei limiti di tempo in cui è ammessa la fermentazione e rifermentazione, nonchè l'obbligo di denuncia delle rifermentazioni spontanee che si verifichino fuori di tali periodi;

4) la determinazione dei trattamenti di obbligatoria applicazione e dei requisiti dei vari tipi di prodotti;

5) la disciplina del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, in modo da assicurare ai consumatori idonee garanzie circa la genuinità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

6) il divieto della utilizzazione, diretta o indiretta, nel campo alimentare, di alcoole sintetico e di prodotti contenenti acido acetico non proveniente dalla fermentazione acetica di vino o vinello;

7) le caratteristiche dei recipienti destinati al confezionamento dei vini e degli aceti posti in commercio per il consumo diretto, nonchè norme per l'uso esclusivo di taluni recipienti tradizionali;

8) l'istituzione di bollette di accompagnamento degli zuccheri di qualsiasi natura e qualità, sia solidi che liquidi, e del registro di carico e scarico per i produttori, gli importatori ed i grossisti, nonchè la facoltà di istituire bollette di accompagnamento dello zucchero anche fino al dettagliante ove se ne ravvisi la necessità;

9) la disciplina della preparazione e del commercio dei prodotti dei quali è consentito l'uso enologico, quando siano specificamente preparati per tale utilizzazione, regolando il modo in cui questa debba compiersi ed assicurando che i prodotti abbiano la purezza necessaria per l'uso suddetto nonchè stabilendo le opportune cautele a garanzia dei consumatori;

10) la disciplina della preparazione, dell'impiego e della detenzione dei prodotti per l'igiene della cantina;

11) la disciplina delle importazioni, esportazioni, reimportazioni e transito dei mosti, vini ed aceti, in modo da assicurare che i prodotti importati, salvo — in caso di reciprocità di trattamento — i vini pregiati confezionati in recipiente chiuso e non contenenti sostanze nocive, o comunque non consentite, siano conformi alle norme interne e che la preparazione dei prodotti destinati alla esportazione possa essere fatta, sotto particolari cautele, in conformità alla legislazione del Paese importatore;

12) divieti, o limitazioni parziali, circa la produzione, il commercio e la detenzione di prodotti, sottoprodotti o sostanze atti a sofisticare mosti, vini ed aceti;

13) la disciplina dell'attività di vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme emanate ai sensi dei punti precedenti e per l'accertamento e la repressione delle relative infrazioni, pervenendo anche al coordinamento dei servizi di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi;

14) l'istituzione di una commissione e di eventuali sottocommissioni permanenti di studio per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, di cui all'articolo 108 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nonchè le modalità di funzionamento.

Con il decreto verranno stabilite le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste.

Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni cinque; le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire 50 milioni, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possono essere stabilite pene pecuniarie proporzionali fino a lire 100.000 per quintale di prodotto irregolare. Potranno essere inoltre previste, indipendentemente dalle sanzioni penali e a seconda della gravità dell'infrazione, la chiusura degli stabilimenti od esercizi per periodi di tempo determinati e la sospensione o revoca delle licenze.